

COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO- PERSONALE AD ALUNNI P.H. - A.S. 2019-20

(C.I.G. n° 8009498ED4)

ART.1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza igienico-personale, operata mediante l'assistenza fisica degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado, secondo le modalità precisate nel presente capitolato.

ART. 2- Durata del servizio

La durata dell'appalto è fissata per l'anno scolastico 2019-2020, con inizio dal mese di settembre 2019 per concludersi nel mese di giugno 2020, secondo l'articolazione dei rispettivi calendari, e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n.50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà, con congruo anticipo, di richiedere alla ditta appaltatrice una prosecuzione temporanea del contratto finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio. La prosecuzione, alternativa al rinnovo, dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

La Ditta è obbligata ad accettare la prosecuzione.

ART. 3- Tipologia e dimensioni dell'utenza

L'utenza del servizio è costituita da: - bambini P.H. della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore). Il servizio si rivolge da un minimo di 24 ad un massimo di 26 alunni in situazione di handicap fisici, psichici e sensoriali. Le unità previste di personale di assistente agli alunni P.H. sono di n° 5, (livello B 1 del CCNL) per un costo orario di € 16,89 con prestazioni di 90 ore settimanali.

ART. 4 -Luoghi di esecuzione

I luoghi di esecuzione sono presso i 6 plessi scolastici ubicati nel territorio comunale di S.Teresa di Riva: Plesso Centro "F. Muscolino"; Plesso Barracca; Plesso Cantidati; Plesso Sparagonà; Plesso Bucalo "M.Trimarchi"; plesso Infanzia Via Cicala; Plesso Infanzia di Furci Siculo, Via Castello; Plesso della Scuola Media "L. Petri" dell'Istituto Comprensivo di S.Teresa di Riva.

ART. 5- Prestazioni

Il servizio consiste in:

Assistenza igienico-personale che si renda necessaria durante le attività scolastiche; altra prestazione di assistenza diretta alla persona per l'esecuzione degli atti vitali quotidiani, compresi l'andar in bagno, la pulizia e l'igiene intima (cambio dell'eventuale pannolino), l'assistenza nel consumare la merenda durante la ricreazione, o dei pasti, durante la refezione scolastica; ovvero la sorveglianza, se specificatamente richiesta, per il controllo sugli alimenti ingeriti, con particolare riguardo per quei soggetti infermi e obbligati a una "dieta" personalizzata.

Obiettivo principale del servizio offerto è consentire all'alunno p.h. la massima fruibilità di tutti i servizi offerti dalla scuola

Nell'espletamento delle prestazioni devono essere tenute nella debita considerazione le indicazioni dei docenti assistenti, dei responsabili delle istituzioni scolastiche, dei responsabili dell'ufficio servizi sociali del Comune e dei familiari dell'utente.

Le figure impegnate per il servizio di assistenza igienico-personale agli alunni P.H. devono attenersi alle specifiche mansioni elencate nel presente capitolato, la figura dell'operatore si concretizza nell'assistenza fisica dell'alunno P.H. rivolta ad espandere le capacità di autonomia del soggetto.

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti del titolo professionale previsto. Prima dell'effettivo inizio si dovrà trasmettere l'elenco degli operatori, completo anagraficamente con indicazione delle date di assunzione e del contratto di lavoro applicato.

Gli operatori dovranno essere impegnati per garantire l'effettuazione delle prestazioni specificate nel presente capitolato, con le modalità e tempi specificate, da svolgere negli orari e nei giorni concordati con il Servizio Sociale Professionale.

Le prestazioni da effettuarsi non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'ente persegue.

La Cooperativa dovrà garantire la copertura assicurativa degli operatori per rischi da infortuni e/o danni a terzi o a cose in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando da ogni responsabilità il Comune di S.Teresa di Riva. La Cooperativa dovrà, quindi, prodursi il contratto assicurativo di riferimento, ove la Cooperativa risulti assicurata per i danni derivanti da infortuni arrecati a persone o cose con un massimale minimo di € 500.000,00.

La Cooperativa dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A. C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile della Cooperativa.

Tutto il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile della Cooperativa.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di lavoro, per effetto del quale nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato viene instaurato tra l'Amministrazione e il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, anche in riferimento a ritardi di pagamento ai propri dipendenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di assistenti che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo.

ART. 6 - Importo dell'appalto

L'importo è pari ad € _____ (I.V.A. esclusa). Si specifica che gli oneri per il personale sono incompressibili. Il pagamento delle fatture avverrà mensilmente sulla base dei giorni effettivamente lavorati.

Art. 7 – Migliorie

La Cooperativa aggiudicataria deve mettere in atto le migliorie proposte presentate nel progetto migliorativo in sede di offerta tecnica, e accettate dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il contenuto delle dette proposte formerà oggetto di specifico allegato al Contratto di appalto come e con valore di clausola contrattuale.

ART. 8 -Verifica servizio

L'Ente deve attrezzarsi di indicatori e di strumenti per la verifica, il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio e degli obiettivi di efficacia, efficienza e di soddisfazione degli utenti da trasmettere all'ufficio dei servizi sociali a conclusione dell'Anno Scolastico.

Art. 9 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 - Applicazione contrattuale e clausola sociale

La Ditta Aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta è onerata a remunerare puntualmente il personale impiegato mediante accredito con bonifico su c/c bancario o postale intestato al singolo lavoratore.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale la Ditta aggiudicataria dovrà esibire idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

L'Amministrazione comunale, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla Ditta Aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni rilevate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva.

Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, le ditte subentranti dovranno comunque attenersi a tale indicazione.

La Cooperativa è tenuta a garantire agli operatori impiegati la copertura assicurativa e previdenziale, dovrà, dunque, provvedere all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e adempiere agli obblighi assicurativi sociali.

La Cooperativa subentrante dovrà rispettare la clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs n° 50 /2016.

ART. 11 - Garanzie

In caso di aggiudicazione del servizio si dovrà presentare garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n° 50 /2016 nelle modalità in esso indicate.

La garanzia, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, le rinunce all'eccezione di cui all'art. 1957 II° comma c.c., nonché l'operatività, deve garantire entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Cooperativa dovrà garantire, entro la data di sottoscrizione del contratto, la copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. Si dovrà, quindi, procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed infortunio, con un massimale minimo di € 500.000,00.

La Cooperativa dovrà garantire l'applicazione del D. Lgs del 30.06.2003 n° 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta dovrà presentare dichiarazione di tracciabilità di cui alla L. n° 136/2010, indicando il numero di conto corrente "dedicato" su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, comprese le retribuzioni del personale, relativi alla gestione dei servizi espletati, indicando, altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta della scrittura privata.

ART. 13 - Penali

Nel caso di carenze o inadempimenti parziali, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, saranno applicate le seguenti penalità:

1 - per la ritardata erogazione del servizio, € 50,00 di penalità, per ogni utente assistito;

2 - per la mancata erogazione del servizio, € 100,00 di penalità, per ogni utente non assistito;

Le contestazioni verranno fatte per iscritto con *pec*. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune entro 5 (cinque) giorni. Le penali saranno applicate all'atto della liquidazione, mediante detrazione dall'importo dovuto per la gestione del servizio.

ART. 14 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Il contratto stipulato in forma pubblica e potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo "pec", nelle seguenti ipotesi:

a. - mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà all'affidatario;

b. - nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nel capitolato e nell'offerta migliorativa;

c. - per gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d. - per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte, e l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario nel corso della procedura.